

OGGETTO: Vincolo idrogeologico - R.D.L. n. 3267/23. e R.D. n. 1126/26.
Istanza della Società "BURLA S.r.l." per ampliamento cava di pozzolana in Comune di VITERBO
Località "S. Cataldo".
Fasc. 11896 V.I.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTA la D.G.R.L. n. 1232 del 06/09/2002, con la quale è stata istituita la figura del Direttore di Dipartimento;

VISTA la D.G.R. n. 734 del 28 settembre 2007, che conferisce al Dr. Raniero De Filippis l'incarico di Direttore del Dipartimento Territorio;

VISTA la D.G.R. n. 801 del 26/10/2007 che conferisce all'Arch. Giovanna Bargagna l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;

VISTO l' ATTO DI ORGANIZZAZIONE n. B4755 del 14/12/2004 riguardante procedimenti relativi ad autorizzazioni di cui al R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923;

VISTO il R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923;

VISTO il R.D. n. 1126 del 16/05/1926;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24/07/1977;

VISTA la D.G.R.L. n. 6215 del 30/07/1996;

VISTA la D.G.R.L. n. 3888 del 29/07/1998;

VISTA la L.R. n. 4 del 20/01/1999;

VISTA la D.G.R.L. n. 1745 del 20/12/2002;

VISTA l'istanza della Società "BURLA S.r.l." del 20/12/2007;

VISTA la nota prot. n. 4900 datata 14/04/2008 del Coordinamento Provinciale di VITERBO del Corpo Forestale dello Stato con la quale è stato trasmesso il procedimento istruttorio relativo all'istanza di cui in oggetto;

TENUTO CONTO del parere favorevole formulato dal Coordinamento Provinciale di VITERBO del Corpo Forestale dello Stato nella scheda notizie allegata alla citata nota prot. n. 4900 datata 14/04/2008 e delle prescrizioni in essa allegate;

TENUTO CONTO della documentazione di interesse allegata all'istanza, comprendente:

1) elaborato grafico (planim. Sezioni ecc...) TAV: 1-3All. A-3All.B-3All.C-3All.D- 3All.E-3All.F- datato dicembre 2007 e a firma del Dr. geol. Franco Morra e del geometra Luca Ugolini;

2) relazione tecnica e verifica di stabilità (TAV: 3) datato dicembre 2007 e a firma a firma del Dr. geol. Franco Morra e del geometra Luca Ugolini;

3) inquadramento geologico (TAV: 1) datato dicembre 2007 e a firma a firma del Dr. geol. Franco Morra;

4) studio di Impatto Ambientale datato dicembre 2007 e a firma del Dr. geol. Franco Morra e del geometra Luca Ugolini e del Dr. agron. Cardarelli Alberto;

5) relazione committente e relazione amministrativa datato 20 dicembre 2007 e a firma del Dr. geol. Franco Morra e del geometra Luca Ugolini;

5) scheda notizie a firma del Dr. geol. Franco Morra;

CONSIDERATO che la tipologia dell'intervento ricade in tabella A di cui alla D.G.R. n. 6215 del 30/07/1996;

CONSIDERATO che sulla base degli atti e dei pareri di cui sopra, la prosecuzione dell'attività di cava può essere esercitata non essendo in contrasto con le finalità di cui al R.D. n. 3267/23 ed al relativo regolamento applicativo purché le modalità esecutive si conformino alle prescrizioni;

D E T E R M I N A

di **CONCEDERE il NULLA OSTA** ai soli fini del R.D.L. n. 3267/23 (vincolo idrogeologico), fatti salvi diritti di terzi ed eventuali altri vincoli ostatici esistenti e nel rispetto delle norme Urbanistiche ed Ambientali, alla Società BURLA S.r.l., con sede nel Comune di VITERBO – Grotte S. Stefano - in Via Manzoni 29/b, per eseguire i movimenti di terra per la realizzazione del progetto di ampliamento e recupero ambientale della cava di pozzolana sulla superficie ricadente nella particella n. 7/p del foglio n. 96 del Catasto terreni del Comune di VITERBO in località “San Cataldo”, secondo la documentazione tecnica citata in premessa a condizione che:

- al fine di prevenire danni di natura idrogeologica, siano previsti interventi di recupero ambientale tali da poter contrastare la conseguente perdita di stabilità del suolo secondo quanto indicato nella relazione tecnica redatta dal Dott. geol. Franco Morra e dal geometra Luca Ugolini e nella relazione geologica e di calcolo di stabilità redatta dal Dr. geol. Franco Morra nonché degli elaborati tecnici presentati, che non siano in contrasto con le seguenti prescrizioni;
- vista la gran superficie interessata dai lavori di coltivazione e recupero, al fine di prevenire eventuali danni idrogeologici e poter garantire un migliore recupero dei lotti precedentemente coltivati, non si concede il nulla osta per il lotto n. 5 sul lato est della Strada San Cataldo, tale lotto potrà essere oggetto di nuova istanza ad avvenuto recupero dell’area precedentemente autorizzata;
- sia mantenuta una distanza di almeno 20m. dalla Strada San Cataldo che scorre ad est dell’area richiesta e dalla strada presente sul lato nord;
- sia mantenuta una distanza di rispetto di 20m dalle aree con vegetazione;
- non dovranno essere effettuati lavori a distanze dagli edifici inferiori a quelle previste dalle attuali leggi vigenti e comunque a meno del doppio dell’altezza misurata dal ciglio delle scarpate che si creeranno a seguito della coltivazione;
- per quanto riguarda la stabilità delle scarpate in fase di coltivazione e recupero finale sarà il direttore del cantiere a stabilire di volta in volta l’inclinazione più idonea a garantire la stabilità delle stesse in relazione alla litologia che si presenta (anche eseguendo i necessari calcoli di stabilità a fronte aperto) al fine di evitare che si inneschino fenomeni di erosione o gravitativi e secondo quanto prescriverà il competente Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria ai fini della sicurezza del cantiere nella fase di coltivazione (DLgs n. 81 del 09 Aprile 2008);
- l’attività estrattiva sia condotta per lotti e fasi in modo da procedere parallelamente alla sistemazione dell’area precedentemente sfruttata;
- durante la fase di coltivazione, la profondità di estrazione nel sottosuolo rimanga subordinata alla possibilità di effettuare una razionale sistemazione, ma non dovranno comunque avvenire scavi in profondità al di sotto di quanto indicato negli elaborati progettuali;
- il recupero ambientale sia effettuato fino alla quota prevista dagli elaborati progettuali con l’utilizzo esclusivo dello stesso materiale di risulta;
- l’area prevista dalla coltivazione e dal recupero ambientale dovrà essere delimitata con termini lapidei costruiti a regola d’arte e numerati progressivamente e disposti lungo i vertici dei confini dell’area;
- la zona prevista dall’ampliamento e dal recupero ambientale dovrà essere idoneamente recintata e la recinzione mantenuta in perfetta efficienza;
- il materiale di risulta non utilizzato e comunque non asportato dalla cava sia sistemato sul piano di cava senza determinare buche o avvallamenti e sia smaltito secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e dalla D.G.R. Lazio 816/06 e sue modificazioni di cui all’art. 23 della L.R. n. 26 del 28/12/2007;
- durante la coltivazione e per il recupero finale dell’area siano adottati tutti quegli accorgimenti necessari ad evitare possibili frane o cedimenti del terreno realizzando una idonea regimazione delle acque meteoriche evitando fenomeni di erosione, scolo improprio o ristagno e garantendo il drenaggio del piazzale di abbandono di fondo cava;
- dovrà essere garantita l’assoluta protezione dal rischio di inquinamento delle acque sotterranee e qualora durante l’esecuzione dei lavori dovessero comparire falde acquifere, i lavori dovranno essere interrotti e dovrà essere autorizzata una nuova quota di coltivazione;

- qualora durante l'esecuzione dei lavori od in seguito, si dovessero ravvisare pericoli di carattere idrogeologico, la Società BURLA S.r.l., si dovrà impegnare a realizzare tutte le eventuali opere necessarie al riassetto del suolo;
- qualora l'intervento proposto ricada all'interno di un'Area Naturale Protetta, di una ZPS, o di un SIC, il proponente dovrà attivarsi per richiedere i necessari pareri previsti dalla normativa vigente.
- i lavori di coltivazione e recupero ambientale siano realizzati nel più assoluto rispetto delle leggi vigenti che tutelano il territorio (norme urbanistiche ed edilizie), l'ambiente naturale ed antropico (inquinamento dell'aria, dell'acqua ed acustico), nonché delle norme dispositive e procedurali previste dalla L.R. del 6.12.2004 n. 17 e dal Regolamento di attuazione n. 5 del 14.04.2005;

Il Coordinamento Provinciale di VITERBO del C.F.S. dovrà vigilare sull'osservanza delle prescrizioni impartite ed intervenire in caso di inadempienza anche mediante la sospensione dei lavori, che dovrà essere protratta fino all'eliminazione dell'inadempienza riscontrata, sempre nel rispetto delle prescrizioni impartite e degli elaborati progettuali.

Il presente Nulla Osta ha validità triennale a partire dalla data dell'atto, ferme restando le condizioni ambientali significative ai fini del vincolo idrogeologico in essere al momento del rilascio. Entro tale periodo devono avere inizio i lavori autorizzati ed in tal caso la validità dell'autorizzazione si protrae sino al compimento dei lavori stessi. Qualora i lavori non abbiano inizio entro tre anni dalla data del presente atto, l'autorizzazione decade e deve essere presentata nuova istanza.

Il Comune di VITERBO pubblicherà per 15 giorni all'Albo Pretorio il presente provvedimento e la documentazione tecnica citata in premessa. Dopo ulteriori 15 giorni, in assenza di osservazioni, il Comune notificherà all'istante ed al Coordinamento Provinciale di VITERBO del C.F.S. l'autorizzazione e la documentazione tecnica.

Le eventuali osservazioni saranno inoltrate per le successive determinazioni all'Area 2S/05 - Difesa del Suolo della Regione Lazio.

Il Comune di VITERBO, prima della stipula della convenzione, acquisirà dal Coordinamento Provinciale di VITERBO del C.F.S. l'indicazione dell'importo del valore di tutte le opere di recupero, valutate sulla base dei costi medi stabiliti dal prezzario regionale, relativo al vincolo idrogeologico, che sarà ricompreso in unica fideiussione onnicomprensiva, la Società "BURLA S.r.l." a garanzia di tutte le opere di recupero ambientale stipulerà, a seguito dell'indicazione dell'importo complessivo, una fideiussione bancaria o assicurativa che dovrà versare a favore del COMUNE in cui è contenuta la seguente specifica: **"a semplice richiesta del COMUNE, previo parere per quanto di competenza della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli - Area 2S/05 Difesa del Suolo, l'Ente fideiussore provvederà alla liquidazione integrale dell'importo garantito che il concessionario autorizza sin d'ora la concedente ad introitare in caso di inadempienze"**.

L'interessato dovrà comunicare, con lettera raccomandata, al Coordinamento Provinciale di VITERBO del Corpo Forestale dello Stato ed alla Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli - Area 2S/05, la data di inizio dei lavori, con almeno trenta giorni di anticipo, nonché l'avvenuta ultimazione degli stessi entro trenta giorni dalla loro conclusione.

Il Coordinamento Provinciale di VITERBO del Corpo Forestale dello Stato dovrà, in fase esecutiva ed in caso di situazioni non prevedibili, informare la Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli - Area 2S/05 Difesa del Suolo, che potrà adottare i provvedimenti di competenza;

Il presente provvedimento non pregiudica gli eventuali diritti di terzi, sarà cura dell'interessato acquisire le autorizzazioni relative ad eventuali altri vincoli gravanti sull'area in oggetto, in particolare per quanto concerne il decreto L.vo n. 42/2004 e la L.R. n. 24 e 25 del 6/7/1998.

Contro il presente provvedimento è esperibile, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale al TAR o, in alternativa, entro centoventi giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Direttore del Dipartimento
Dr. Raniero De Filippis